



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA DEL COMUNE DI VASTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 176 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.

CIG: BC99A412A3

CUP: I34H26000030007

Il presente Disciplinare di gara, redatto con gli opportuni adattamenti, in aderenza al Comunicato del Presidente del 14 gennaio 2025 ed al Bando tipo n. 1/2023, approvato con delibera ANAC n. 309 del 27/06/2023, contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di affidamento.



DISCIPLINARE DI GARA	1
PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA	5
2.2. CHIARIMENTI	5
2.3. COMUNICAZIONI	5
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
3.1. DURATA	7
3.2. RIEQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	7
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	8
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	9
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	9
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 33 Allegato II.12)	9
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	10
6.4. INDICAZIONI REQUISITI SPECIALI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	12
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO	13
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	13
10. GARANZIA PROVVISORIA	13
11. SOPRALLUOGO	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	17
15.2. DICHIARAZIONI OPERATORI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ DI CUI ALL'ART. 372 D.LGS. DEL 12.01.2019, n. 14	18
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	19
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	19
16. OFFERTA TECNICA	20
17. OFFERTA ECONOMICA	22
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	22
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	24
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	24
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	24
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	25
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	25
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	25
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	26
22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	26
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	27
25. ACCESSO AGLI ATTI	28
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28



PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 14.07.2026, il Comune di Vasto ha approvato lo schema di Convenzione con il Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, finalizzata allo svolgimento delle attività di committenza in favore del Comune ai sensi dell'articolo 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici, di seguito “Codice”). La predetta Convenzione è stata successivamente approvata dal Consorzio di Bonifica Centro con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 23 ed è stata regolarmente sottoscritta tra le Parti. In attuazione della medesima Convenzione, con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 291 del 21.07.2026, il Comune di Vasto ha deliberato di affidare in concessione il servizio di illuminazione pubblica e semaforica della Città di Vasto, ai sensi degli articoli 176 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, demandando al Consorzio di Bonifica Centro, quale Stazione Appaltante qualificata, lo svolgimento della procedura di affidamento.

Stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale “servizio pubblico locale di rilevanza economica” alla Concessione si applica il D.Lgs 201/2022 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Lo scopo dell'operazione è quella di individuare un operatore che si impegni a realizzare gli interventi previsti nel progetto posto a base di gara, in vista della riduzione dei consumi di energia elettrica, della riduzione dell'inquinamento luminoso, nonché al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza nell'illuminazione di aree stradali o aree pedonali/ciclabili, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui ai Decreti del 27/09/2017 e 28/03/2018 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 185 del Codice, l'Ente Concedente pone a base di gara il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), redatto in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di illuminazione pubblica di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 marzo 2018, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 9 giugno 2026 e successivamente aggiornato, limitatamente alla rimodulazione del quadro economico, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 20 luglio 2026.

Ai sensi dell'art. 183 del Codice, i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal Bando, presentano un'offerta contenente un piano economico-finanziario asseverato da un istituto bancario o da una società di revisione, la specificazione delle caratteristiche del servizio, nonché le **varianti migliorative al progetto di fattibilità** posto a base di gara, secondo i criteri previsti nel Disciplinare e nel Bando. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali.

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

In aderenza alle previsioni dell'art. 177 comma 4 del Codice, il Contratto di Concessione prevede quale corrispettivo un Canone annuale a fronte della disponibilità degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, nonché un sistema di penali che riduce proporzionalmente o annulla il corrispettivo dovuto all'operatore nei periodi di mancata o ridotta disponibilità degli interventi o dei servizi oggetto di contratto, ovvero del mancato raggiungimento dei livelli prestazionali previsti dal contratto.

La Concessione è costituita da un unico lotto poiché tutti gli interventi previsti non sono frazionabili in quanto singolarmente non sono efficacemente funzionali al raggiungimento delle finalità di miglioramento delle prestazioni energetiche previste con il progetto.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Vasto (CH) avente codice NUTS ITF14.

CIG: BC99A412A3 - CUP: I34H26000030007

STAZIONE APPALTANTE	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro	Comune di Vasto
Sede legale: Via Gizio n. 36 - 66013 Chieti (CH)	Sede legale: Piazza Barbacani n. 1 - 66054 Vasto (CH)
Codice fiscale e Partita IVA: 01803810694	Codice fiscale: 83000690699
Telefono: +39.0871.58821	Telefono: +39.0873.309
Sito istituzionale: https://www.bonificacentro.it	Sito istituzionale: www.comune.vasto.ch.it
PEC: consorziocentro@pec.bonificacentro.it	PEC: comune.vasto@legalmail.it

Il Responsabile Unico del Progetto, dell'Amministrazione Aggiudicatrice, è l'Arch. Gisella La Palombara in qualità di EQ SETTORE III - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIVILE E STRADALE del Comune di Vasto – mail: g.lapalombara@comune.vasto.ch.it.

Il Responsabile della Procedura Delegata (RPD), il soggetto nominato dal Consorzio di Bonifica Centro, quale Stazione Appaltante qualificata, incaricato di svolgere, per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tutti gli adempimenti relativi alla fase di affidamento, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di gara fino all'aggiudicazione, nel rispetto delle competenze del Responsabile unico del progetto (RUP) e delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, è il Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro – mail: tenaglia.s@bonificacentro.it.



La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo.

La procedura di affidamento è prevista concludersi entro il termine di nove mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, fatti salvi i casi di proroga previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Disciplinare Telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Disciplinare Telematico, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Disciplinare Telematico che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, a ciascun operatore economico viene attribuito un apposito profilo, da utilizzare ai fini della partecipazione alla procedura di gara, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare telematico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara, generato attraverso il sistema TED (Tenders Electronic Daily), versione online del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei, sulla base dei dati e delle informazioni inseriti dalla Stazione Appaltante;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Disciplinare telematico;
- d) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), predisposto e generato direttamente dalla piattaforma telematica, sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore economico;
- e) schema di domanda di partecipazione;
- f) documentazione amministrativa e tecnica approvata (progetto di fattibilità, elenco elaborati inclusa bozza di convenzione).

La documentazione di gara è resa disponibile in modalità elettronica ed è liberamente accessibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://www.bonificacentro.it>, nonché sulla piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 e ss.mm.ii., tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.



In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 e ss.mm.ii..

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto del contratto è costituito dai servizi di Pubblica Illuminazione, come dettagliatamente descritti nei documenti di gara, e comprende:

- (a). l'erogazione, da parte del Concessionario e per l'intera durata della Concessione, del Servizio di Illuminazione Pubblica in conformità al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione Pubblica), nonché dei Servizi Semaforici e dei servizi smart previsti nei documenti presentati in gara;
- (b). l'elaborazione della progettazione esecutiva relativa ai lavori iniziali accessori, in conformità alla progettazione posta a base di gara;
- (c). ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del Servizio, nonché alla progettazione ed esecuzione dei lavori iniziali accessori;
- (d). l'esecuzione dei lavori iniziali accessori a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo approvato;
- (e). la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, secondo le previsioni dell'offerta aggiudicata, in aderenza e nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), nonché in conformità al progetto posto a base di gara, al progetto esecutivo, al piano di manutenzione dei lavori iniziali accessori e delle loro componenti in relazione al ciclo di vita degli stessi, nonché al Progetto di Gestione approvato dal Concedente;
- (f). l'erogazione della fornitura di energia necessaria per il funzionamento degli impianti.

Il Concessionario sarà tenuto a garantire la continuità e l'efficienza del servizio, adottando le soluzioni più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sicurezza e innovazione tecnologica definiti dalla Stazione Appaltante.

CATEGORIE CPV:

- 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;
- 45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale;
- 50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori;
- 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;
- 71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici;
- 65310000-9 Erogazione di energia elettrica.

Il valore stimato della Concessione, per la sua intera durata, ai sensi dell'art. 179 del Codice ammonta ad **€ 24.698.250,00**. L'importo annuale della Concessione in relazione alla durata prevista del servizio (25 anni) ed in base al quale dovrà essere presentata l'offerta, ammonta ad **€ 987.930,00** oltre I.V.A. come per legge, ripartito nelle seguenti componenti:

IMPORTI ANNUALI DELLA CONCESSIONE:	IMPORTO	IVA	ANNI	TOTALI
Spesa stimata per l'energia elettrica	265.542,00 €	IVA esclusa	25	6.638.550,00 €
Spesa stimata per la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli impianti	301.227,00 €	IVA esclusa	25	7.530.675,00 €
Spesa per ammortamento lavori e spese tecniche iniziali	421.161,00 €	IVA esclusa	25	10.529.025,00 €
IMPORTO ANNUO DEL CANONE A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	987.930,00 €	IVA esclusa	25	24.698.250,00 €

I costi della manodopera e della sicurezza da scorporare dall'importo assoggettato al ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 del 2023, calcolati sulla base del costo orario preso dalle tabelle ministeriali operaio livello B1 da 25,69 €/ora contratto metalmeccanico ed installazione di impianti, sono pari a circa € 3.704.74,00. Visti i pareri di precontenzioso ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, n. 491 del 29 ottobre 2024, nonché il parere MIT n. 205 del 17/04/2024, si conclude che, nonostante la formulazione letterale dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 sembri indicare lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo assoggettato a ribasso, un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni del Codice suggerisce un approccio più flessibile.



Tenuto conto altresì dell'indirizzo giurisprudenziale (insorto sul precedente Codice ma applicabile anche al D.Lgs. 36/2023 stante la sostanziale identità di disciplina), secondo cui in relazione al costo del lavoro occorre considerare la differenza strutturale della Concessione rispetto al contratto passivo di appalto per lavori, servizi o forniture (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 24/10/2023, n. 9181; Consiglio di Stato sez. V, 24/06/2020, n. 4034), si procederà al solo scorporo dei costi della sicurezza.

In linea con queste interpretazioni, l'importo assoggettato a ribasso comprenderà i costi della manodopera. Tuttavia, gli operatori economici dovranno formulare un "ribasso complessivo", indicando anche i propri costi della manodopera.

In conclusione, si **procederà allo scorporo dei soli costi della sicurezza**, mentre i costi della manodopera saranno inclusi nell'importo soggetto a ribasso, fermo restando l'obbligo di indicarli come parametro e di effettuare le opportune verifiche di congruità prima dell'aggiudicazione.

Eventuali discrepanze dovranno essere giustificate dall'operatore economico mediante dimostrazione di un'organizzazione aziendale più efficiente. La mancata indicazione dei costi della manodopera comporterà l'esclusione dalla gara, in conformità all'articolo 108, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, i Contratti Collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nella Concessione risultano essere: CCNL Pulizia, facility management, servizi integrati - [K05].

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante dovrà confrontare i costi parametrici da essa indicati con quelli proposti dal concorrente. Nel caso in cui il primo in graduatoria applichi lo stesso CCNL previsto dalla stazione appaltante e indichi lo stesso importo per i costi della manodopera, la verifica di congruità potrà essere evitata, salvo il caso di varianti o migliorie che richiedano un impiego aggiuntivo di manodopera.

Il corrispettivo è da considerarsi a corpo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

I lavori di messa a norma e riqualificazione sono finanziati con mezzi a carico del Concessionario il quale dovrà provvedere alla gestione degli impianti, con proprio personale, per tutta la durata della Concessione, ai fini dell'ottimale funzionamento del complesso degli impianti e dei singoli componenti, in condizioni di equilibrio economico finanziario, con l'assunzione dei relativi rischi ed oneri, in aderenza alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione ed alla bozza di convenzione.

Ai sensi dell'art. 183 del Codice, i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal Bando, presentano un'offerta contenente un piano economico-finanziario asseverato da un istituto bancario o da una società di revisione, la specificazione delle caratteristiche del servizio, nonché le **varianti migliorative al progetto di fattibilità** posto a base di gara, secondo i criteri previsti nel Bando.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41, comma 8, lett. d), accetta senza riserve la progettazione posta a base di gara e si impegna alla predisposizione del successivo livello progettuale, assumendosi integralmente i relativi rischi.

Ai sensi dell'art. 185 comma 5 prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione giudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario.

3.1. DURATA

La durata della Concessione è di **25 anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto oltre ai tempi necessari per la presentazione e validazione della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, come previsti nei documenti di gara.

Le opere realizzate e gli impianti affidati in gestione, al termine della Concessione, dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa.

3.2. RIEQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichino eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, non imputabili al Concessionario, tali da determinare un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario (PEF), è prevista la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) mediante la stipulazione di un apposito atto aggiuntivo.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La durata del contratto di Concessione non è prorogabile salvo che per la revisione ed il riequilibrio del PEF.

Il contratto potrà essere prorogato al termine della Concessione e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.



I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della Concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.



Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di Concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 33 Allegato II.12)

b) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento IVA esclusa

Il periodo da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito del fatturato medio è quello che ricomprende i cinque anni solari antecedenti l'anno di pubblicazione del Bando.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

c) Capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:



- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di società di persone mediante copia dell'atto costitutivo recante il valore dei conferimenti o del patrimonio netto;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del capitale.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

d) Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il Concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura di 3 (tre) volte. Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) Possesso della qualificazione di cui all'Allegato II.12 per prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria OG10, classifica VI, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi di imprese - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale

f) L'esecuzione, negli ultimi tre anni, di servizi nelle categorie oggetto della Concessione per un numero di punti luce non inferiore a quello di Concessione

Il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del Bando.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

h) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale che l'impresa dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa gara.



La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

- i) **Essere una ESCO (società di servizi energetici) certificata UNI CEI 11352:2014 (in caso di RTI o Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto da un membro del raggruppamento).**
- j) **Dichiarazione che il 100% dell'energia elettrica impiegata nel servizio sia di fonte rinnovabile;**
- k) **Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, interni o esterni all'organizzazione. Il progettista potrà essere "indicato" dall'offerente, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati (cfr. Cons. Stato (Ad. Plen.), 09/07/2020, n. 13).**

Ai sensi dell'art. 59 del Codice i requisiti previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49), e precisamente:

1. essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
2. aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione /riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare.
3. non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che :
 - a. l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020;
 - b. l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025;
 - c. l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.

In ogni caso, il progettista indicato deve compilare la domanda di partecipazione, nelle parti di interesse. Ai sensi dell'art. 44 del Codice, nel caso in cui l'operatore si avvalga di uno o più soggetti qualificati per la realizzazione del progetto, gli oneri di progettazione dovranno essere indicati in sede di offerta e dovranno essere corrisposti al progettista secondo modalità da precisare nella medesima offerta.

L'aggiudicatario della presente procedura affiderà direttamente a terzi gli appalti dei lavori strumentali alla gestione del servizio, con affidamento nel rispetto delle disposizioni del Codice stesso e nel rispetto delle richieste qualifiche SOA.

La comprova del requisito è fornita in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione avvalendosi dei documenti DGUE e Domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, di imprese, i requisiti potranno essere rispettati dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando i criteri di natura soggettiva e le speciali indicazioni del presente Disciplinare di gara.

6.4. INDICAZIONI REQUISITI SPECIALI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria:



- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.12 ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10 per cento del requisito.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- b) I requisiti di cui al punto 6.3 lett. e), f), g), h), i), j), e k) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Il requisito di cui al punto 6.3 lett. h) deve essere posseduto da ciascun operatore.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della Concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario e la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.



La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui agli artt. 188 e 119 del Codice nonché delle disposizioni applicabili alle Concessioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- (a). l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- (b). la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- (c). l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- (d). le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione della Concessione. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **€ 493.965,00** ovvero pari al **2%** del valore stimato della Concessione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice, con applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del medesimo Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso agli appositi siti internet delle autorità di controllo e regolazione Nazionali.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso ad una piattaforma telematica autorizzata;



- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

In alternativa l'operatore economico può presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione dovrà:

- (a). contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto della Concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- (b). essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- (c). essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- (d). avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- (e). prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
 - 1. ISO 45001 – Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro Certificazione riconosciuta a livello internazionale che dimostra un'attenzione alla sicurezza e salute dei lavoratori, rilevante per contratti con elevata intensità di manodopera.
 - 2. SA 8000 – Responsabilità Sociale Certificazione per aziende che adottano elevati standard etici nelle relazioni di lavoro e nella responsabilità sociale. Ideale per appalti che richiedono il rispetto di condizioni lavorative eque e sicure.
 - 3. EMAS – *Eco-Management and Audit Scheme*, di ecogestione e audit riconosciuto a livello europeo, che attesta la trasparenza e l'impegno ambientale dell'azienda, complementare all'ISO 14001.
 - 4. ISO 37001 – Sistemi di Gestione Anti-Corruzione Certificazione che dimostra l'impegno dell'azienda nella prevenzione della corruzione, particolarmente utile per appalti di rilevanza pubblica o con requisiti di integrità e trasparenza.
 - 5. ISO 27001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni Certificazione per la gestione sicura delle informazioni, importante per appalti in ambiti che richiedono protezione dati e sicurezza informatica.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;



Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo degli impianti e dei luoghi oggetto del presente affidamento non è obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22.12.2025 e successive pubblicate all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio indicato nel cronoprogramma (timing di gara) riportato nel Disciplinare telematico.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ai fini della presentazione dell'offerta, ciascun operatore economico deve attenersi ai limiti dimensionali dei singoli file e ai formati ammessi dalla Piattaforma, come specificamente indicati nel Disciplinare telematico.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando quanto previsto dalla documentazione di gara, di seguito sono riportate le modalità operative per la predisposizione, il caricamento e la trasmissione dell'offerta tramite la Piattaforma telematica.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà utilizzare la piattaforma telematica, accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo, per la compilazione e il caricamento della documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare telematico:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 7) ricevuta versamento contributo ANAC;
- 8) eventuale altra documentazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello disponibile e caricato sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;



- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI OPERATORI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ DI CUI ALL'ART. 372 D.LGS. DEL 12.01.2019, n. 14



Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;



- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le prescritte modalità, riportate nel Disciplinare Telematico, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica delle migliori offerte secondo le modalità appresso indicate;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta migliorativa tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

1. Soluzioni e migliori tecniche:

1.1 – Nuovi interventi di sostituzione integrale dell'apparecchio illuminante, in luogo del relamping ove previsto a base di gara, mediante installazione di nuovi punti luce completi, in conformità ai CAM Servizi IP:

Il punteggio sarà attribuito in relazione al numero dei nuovi interventi di sostituzione integrale degli apparecchi illuminanti, in luogo degli interventi di *relamping* previsti a base di gara, mediante installazione di nuovi punti luce completi conformi ai CAM Servizi IP. La valutazione terrà conto del pregio delle soluzioni proposte, del livello di integrazione con il contesto urbano e architettonico di riferimento. Saranno inoltre valutate la capacità degli interventi di migliorare il decoro urbano, l'uniformità percettiva degli impianti e la valorizzazione degli spazi pubblici interessati.

1.2 – Interventi migliorativi di risparmio energetico riguardante gli impianti, in conformità ai CAM Servizi IP:

Descrizione degli interventi di risparmio energetico migliorativi rispetto a quelli descritti nel progetto a base di gara.

1.3 – Incremento delle condizioni di sicurezza, con riferimento alla componente impiantistica, riguardo alla mitigazione dei rischi derivanti da eventi accidentali e situazioni di pericolo, a tutela degli utenti:

Il punteggio sarà attribuito in relazione alla capacità delle soluzioni proposte di migliorare il livello di sicurezza complessiva dell'infrastruttura, attraverso l'adozione di accorgimenti tecnici idonei a ridurre la probabilità e gli effetti di situazioni di rischio per gli utenti.

1.4 – Qualità tecnica dei materiali costruttivi dei corpi illuminanti con riferimento alla durabilità nel tempo:

La valutazione riguarderà la qualità tecnica dei materiali costruttivi dei corpi illuminanti, con particolare riferimento alle caratteristiche di durabilità, resistenza agli agenti atmosferici e facilità di manutenzione. Saranno inoltre considerate le soluzioni che prevedano l'impiego di materiali di componenti caratterizzati da elevata affidabilità e maggiore vita utile degli impianti, valutando la coerenza dei materiali e delle finiture rispetto ai singoli contesti di installazione, sia con riferimento alle aree ed ai luoghi caratterizzati dalla presenza di elementi storici, monumentali ed architettonici, sia con riferimento alle aree urbane non storicizzate nelle quali potranno essere valorizzate soluzioni innovative sotto il profilo estetico, tecnologico e materico.

1.5 – Soluzioni illuminotecniche monumentali innovative con particolare riferimento alla valorizzazione degli immobili e delle aree di valore storico-artistico:

Il punteggio sarà attribuito in relazione al grado di innovazione e alla capacità delle soluzioni proposte di generare una valorizzazione significativa degli immobili e delle aree di pregio, attraverso l'impiego di approcci progettuali evoluti e di elevata qualità. La valutazione terrà conto, in particolare, delle soluzioni capaci di introdurre elementi distintivi e qualificanti, migliorando la percezione, l'identità e l'attrattività dei contesti interessati, in coerenza con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi e con un elevato livello di integrazione tra componente illuminotecnica e architettonica. Il punteggio sarà attribuito su una base massima di n. 6 punti per ciascuno dei seguenti luoghi individuati al punto 4.6 della Relazione Generale, relativi alle aree monumentali ed ai contesti di particolare pregio storico: 1.5.1 Castello Caldoresco; 1.5.2 Chiesa di San Michele Arcangelo; 1.5.3 Chiesa di Maria SS. del Carmine; 1.5.4 Chiesa della Madonna Addolorata; 1.5.5 Corso Nuovo Italia, costituito dalla prima zona pedonale e dai porticati degli Ex Edifici Scolastici fino all'ingresso della Villa Comunale su strada pubblica, per un punteggio complessivo massimo attribuibile pari a n. 30 punti.



2. Soluzioni e migliorie gestionali:

2.1 – Migliorie della proposta gestionale con particolare riferimento all'adeguatezza, disponibilità del personale, attrezzature e materiali, in relazione alla capacità di garantire tempestività ed efficacia negli interventi:

Il punteggio sarà attribuito in relazione alla capacità organizzativa complessiva della proposta di garantire continuità operativa e adeguato presidio delle attività, attraverso un'efficace allocazione delle risorse disponibili. La valutazione terrà conto della coerenza e affidabilità dell'assetto organizzativo proposto, della sua idoneità ad assicurare rapidità di risposta e qualità degli interventi rispetto a quanto previsto a base di gara, nonché della capacità di garantire un efficace e diretto accesso della comunità alle informazioni e ai punti di contatto, anche in termini di prossimità e facilità di interazione con l'utenza, e dell'organizzazione di servizi di pronto intervento, assistenza tecnica e supporto amministrativo.

3. Bilancio materico:

3.1 – Modalità di redazione del bilancio materico ai sensi dell'art. 4.6.1 dei CAM servizi IP:

Il punteggio sarà attribuito in relazione alla qualità e completezza della metodologia proposta per la predisposizione del bilancio materico, nonché alle strategie adottate per l'uso efficiente delle risorse impiegate nella realizzazione, manutenzione e fine vita dei corpi illuminanti e degli altri elementi costruttivi. La valutazione terrà conto della chiarezza e articolazione della rappresentazione tabellare dei materiali utilizzati e dei relativi pesi, sia con riferimento ai manufatti oggetto di sostituzione sia alle nuove installazioni, nonché dell'efficacia delle soluzioni proposte per la gestione sostenibile delle attività di realizzazione. In particolare, saranno considerate la gestione, lo smaltimento e il recupero dei materiali derivanti dalle demolizioni, nonché l'impiego di materiali riciclati nelle nuove opere e installazioni.

3.2 – Possesso di certificazioni attestanti sistemi di gestione orientati al bilancio materico, all'efficienza delle risorse e all'economia circolare:

Possesso di certificazione di ente terzo attestante la conformità del bilancio materico al Disciplinare Matrec e possesso di certificazione attestante l'attendibilità dei dati dichiarati.

4. Nuove installazioni:

4.1 – Nuove installazioni di punti luce, rispetto a quelle previste a base di gara, da eseguire su richiesta dell'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi e a parità di costo rispetto alle condizioni poste a base di gara:

Il punteggio sarà attribuito in relazione alla disponibilità delle nuove installazioni proposte, ulteriori rispetto a quelle previste a base di gara, nonché alla loro coerenza con il contesto di intervento. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, ciascun punto sarà assegnato per ogni gruppo aggiuntivo di n. 10 punti luce della medesima tipologia, ulteriori rispetto ai n. 156 punti luce di nuova installazione già previsti a base di gara, la cui ubicazione sarà individuata dall'Amministrazione in funzione delle esigenze del territorio e della pianificazione degli interventi.

5. Società Benefit:

5.1 – Essere società Benefit ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:

Il punteggio sarà attribuito agli operatori economici costituiti in forma di Società Benefit ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano previsto nel proprio oggetto sociale il perseguimento di finalità di beneficio comune mediante modalità operative responsabili, sostenibili e trasparenti.

Le facciate di ciascuno dei documenti costituenti l'offerta dovranno essere numerate in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine, indici, rappresentazioni fotografiche ed elaborati grafici. Gli elaborati grafici e le rappresentazioni fotografiche dovranno essere costituiti complessivamente da un massimo di 20 facciate in formato A3. Il carattere e le dimensioni del testo sono irrilevanti, purché il documento sia compilato secondo i comuni standard di impaginazione e risulti chiaro e leggibile.

Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che, per ogni relazione o per il complesso degli elaborati grafici, eccedano il numero massimo.

Nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte migliorative presentate;

Le varianti migliorative proposte devono essere comunque collegate all'oggetto della Concessione, avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara - o comunque tale da consentirne l'adeguata determinazione qualitativa e quantitativa - ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo.

In ogni caso, l'indicazione delle voci di prezzo relative a materiali, componenti, apparecchiature e lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative proposte all'interno dell'offerta tecnica dovranno essere adeguatamente riportate all'interno dell'offerta economica.

In ogni caso, le varianti migliorative proposte dovranno essere coerenti con le istanze progettuali dell'intervento e dovranno rispettare le caratteristiche minime inderogabili stabilite nel progetto a base di gara - nel rispetto del principio di equivalenza contenuto - e tenere conto di eventuali vincoli previsti dai documenti costituenti il progetto posto a base di gara e dalla vigente normativa in relazione agli interventi oggetto della Concessione.



L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma, secondo le seguenti modalità nonché quelle di cui al Disciplinare Telematico previste. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Il ribasso percentuale rispetto al canone annuale posto a base di gara, al netto dell'IVA come per legge;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro distinti per lavori e servizi di gestione;
- c) la stima dei costi della manodopera distinti per lavori e servizi di gestione.
- d) il concorrente dovrà altresì presentare, anche per quanto previsto dall'art. 183 e ss de Codice, la seguente ulteriore documentazione:
 - 1) il computo metrico estimativo degli interventi migliorativi (e di tutti gli interventi previsti dal progetto qualora i prezzi siano diversi da quelli posti a base di gara);
 - 2) il quadro economico e l'elenco prezzi;
 - 3) Il Piano economico finanziario asseverato, anche in formato editabile (.xls), che attesti l'equilibrio degli investimenti proposti dall'offerente nel loro complesso con esplicitazione delle varianti migliorative. Il Piano economico-finanziario dovrà includere una relazione illustrativa che attesti e riporti il costo per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.), il costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione, il costo degli interventi, i costi relativi alla spesa energetica e alla gestione nella situazione ex ante e in quella ex post, i tempi della realizzazione degli interventi, la quantificazione del risparmio energetico conseguibile, la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti, il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e manutenzione, il calcolo del Valore Attuale Netto (VAN) della rendita corrisposta all'Offerente, attualizzato con un tasso pari al Costo Medio Ponderato del Capitale (WACC) delle ditte del settore, il calcolo del Tasso Interno di Rendimento della commessa, nonché gli indici di sostenibilità e bancabilità del debito secondo le Linee Guida MEF /ANAC.

La percentuale di ribasso da inserire, nella cella gialla sulla Piattaforma digitale, si riferisce esclusivamente alla riduzione del canone annuo posto a base di gara di cui al punto 1.E del paragrafo 18.3 del Disciplinare di gara; tale indicazione è richiesta ai soli fini della gestione dei flussi informativi, in quanto entrambi i valori offerti (punti 1.E e 2.E) dovranno essere indicati nell'apposito modello di offerta economica, predisposto dalla stazione appaltante delegata, e valutati con le modalità stabilite nel presente Disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente Disciplinare.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. È fatto salvo il disposto di cui all'art. 108 comma 10 del Codice.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	90
OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE	100

Al termine delle attribuzioni dei punteggi, al fine di preservare e non alterare il rapporto stabilito nel Bando tra il peso dei criteri dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (complessivamente considerati), si procederà alla riparametrizzazione o normalizzazione dei punteggi, attribuendo quindi alla migliore offerta tecnica (conteggiata globalmente) il punteggio tecnico massimo e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre offerte.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi ovvero:

- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
- nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	SOLUZIONI E MIGLIORIE TECNICHE	60	1.1	Nuovi interventi di sostituzione integrale dell’apparecchio illuminante, in luogo del relamping ove previsto a base di gara, mediante installazione di nuovi punti luce completi, in conformità ai CAM Servizi IP.		15	
			1.2	Interventi legati al risparmio energetico in conformità ai CAM Servizi IP.	4		
			1.3	Incremento delle condizioni di sicurezza, con riferimento alla componente impiantistica, riguardo alla mitigazione dei rischi derivanti da eventi accidentali e situazioni di pericolo, a tutela degli utenti.	4		
			1.4	Qualità tecnica dei materiali costruttivi dei corpi illuminanti con riferimento alla durabilità nel tempo.	7		
			1.5	Soluzioni illuminotecniche monumentali innovative con particolare riferimento alla valorizzazione degli immobili e delle aree di valore storico-artistico.			
					Luogo 1.5.1	6	
					Luogo 1.5.2	6	
					Luogo 1.5.3	6	
					Luogo 1.5.4	6	
					Luogo 1.5.5	6	
2	SOLUZIONI E MIGLIORIE GESTIONALI	16	2.1	Migliorie della proposta gestionale con particolare riferimento all’adeguatezza, disponibilità del personale, attrezzature e materiali, in relazione alla capacità di garantire tempestività ed efficacia negli interventi.	16		
3	BILANCIO MATERICO	4	3.1	Modalità di redazione del bilancio materico ai sensi dell’art. 4.6.1 dei CAM servizi IP.	2		
			3.2	Possesso di certificazioni attestanti sistemi di gestione orientati al bilancio materico, all’efficienza delle risorse e all’economia circolare.			2
4	NUOVE INSTALLAZIONI	8	4.1	Nuove installazioni di punti luce, rispetto a quelle previste a base di gara, da eseguire su richiesta dell’Amministrazione, senza oneri aggiuntivi e a parità di costo rispetto alle condizioni poste a base di gara.			8
5	SOCIETÀ BENEFIT	2	5.1	Essere società Benefit ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.			2
TOTALE OFFERTA TECNICA		90			63	15	12



Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 45 punti**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio è attribuito un punteggio variabile tra zero ed uno mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei singoli Commissari di un coefficiente, variabile tra zero e uno, utilizzando la seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,5
Scarso	0,4
Insufficiente	0,2
Non valutabile	0,0

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio è attribuito un punteggio variabile tra zero ed uno tramite un'interpolazione lineare.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio è attribuito agli elementi sotto riportati:

ELEMENTO		PUNTEGGIO
1.E	Ribasso sull'importo annuo del canone a base di gara soggetto a ribasso	8
2.E	Ribasso sul prezziario impianti elettrici DEI	2
TOTALE OFFERTA ECONOMICA		10

1.E. L'attribuzione del coefficiente per il presente sub parametro sarà effettuata in ragione dell'applicazione della seguente formula:

$$Cx=1-(1-\%SCAN)^{60}$$

dove

$\%SCAN$ = ribasso percentuale offerto dall'*i*-esimo concorrente

2.E. L'attribuzione del coefficiente per il presente sub parametro sarà effettuata in ragione dell'applicazione della seguente formula:

$$Cx=1-(1-\%SCAN)^{10}$$

dove:

$\%SCAN$ = ribasso percentuale offerto dall'*i*-esimo concorrente

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]



Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Centro in qualità di Stazione Appaltante delegata dal Comune di Vasto, previa pubblicazione di apposito avviso, almeno 3 giorni prima della data fissata, sul sito informatico nella sezione Bandi di Gara e sulla Piattaforma telematica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico sezione Bandi di Gara e sulla Piattaforma telematica almeno 3 giorni prima della data fissata. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della Procedura Delegata del Consorzio di Bonifica CENTRO, anche con l'assistenza di specifico personale sulla base delle disposizioni organizzative dell'Ente, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. Il Responsabile della Procedura Delegata del Consorzio di Bonifica CENTRO procederà all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrizzazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

All'esito, ai sensi dell'art. 193 comma 7 l'ente concedente nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Le offerte potranno essere considerate anormalmente basse (o anomale) quando il loro prezzo o costo appare eccessivamente basso rispetto alla prestazione, sollevando dubbi sulla capacità dell'offerente di adempiere al contratto o violano norme sociali, ambientali o di sicurezza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile della Procedura Delegata del Consorzio di Bonifica CENTRO anche avvalendosi, ove ritenga opportuno, di apposita struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il Responsabile della Procedura Delegata del Consorzio di Bonifica CENTRO richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile della Procedura Delegata del Consorzio di Bonifica CENTRO, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile della Procedura Delegata del Consorzio di Bonifica CENTRO esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della Procedura Delegata del Consorzio di Bonifica CENTRO al Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'Amministrazione Aggiudicatrice (Comune di Vasto) in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;



- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta dall'Amministrazione Aggiudicatrice all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro le tempistiche stabilite dal Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con atto pubblico notarile informatico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di Concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO



A seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prendere visione dei predetti atti, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Vasto, quale Amministrazione Aggiudicatrice.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Per le controversie relative alla procedura di affidamento è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione di Pescara.

Per le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del contratto trova applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, la disciplina di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa al Collegio Consultivo Tecnico, costituito secondo le modalità previste dall'Allegato V.2 al medesimo decreto, al fine di prevenire le controversie ovvero consentirne la rapida risoluzione, comprese le dispute tecniche di qualsiasi natura. Il Collegio è composto da tre membri e i relativi costi sono ripartiti tra le parti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura sono trattati e conservati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021, n. 148, e dei relativi provvedimenti attuativi, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di affidamento e alla successiva gestione del rapporto contrattuale.

Dott. Stefano TENAGLIA

Stepan Vey